



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.  
Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.6 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

## INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE

### DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di Assicurazione
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'Assicurazione
<b>Contraente / Ente</b>	ARPA Lazio, che stipula l'assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è garantito dall'assicurazione, ossia i soggetti appartenenti alle categorie indicate
<b>Società</b>	L'impresa assicuratrice delegataria e le eventuali coassicuratrici
<b>Broker</b>	Uniconsult Srl, Via Martin Luther King 38/3 - 40132 - Bologna, iscritta al R.U.I. con numero B000014386
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Rischio</b>	La probabilità che un evento dannoso si manifesti
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Scoperto</b>	Percentuale di danno che resta a carico dell'Assicurato
<b>Franchigia</b>	Ammontare del danno che resta a carico dell'Assicurato
<b>Infortunio:</b>	L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, una inabilità temporanea e/o la necessità di ricovero in istituto di cura, e/o la necessità di cure mediche
<b>Inval. permanente:</b>	La perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro indipendentemente dalla professione svolta dall'Assicurato
<b>Inabilità</b>	Temporanea incapacità ad attendere alle occupazioni professionali
<b>Temporanea:</b>	dichiarate in Polizza
<b>Sforzo:</b>	Impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitino per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell'Assicurato
<b>Ricovero:</b>	Degenza in Istituto di Cura che comporti il pernottamento o degenza diurna (Day Hospital) di almeno sei ore continuative
<b>Ingessatura:</b>	Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate od altri apparecchi comunque immobilizzanti, compresi tutori preconfezionati, purché applicati e rimossi in Istituto di Cura
<b>Rimborso spese sanitarie:</b>	Spese di trasporto dell'assicurato con l'ambulanza, cure e visite mediche, onorari medici (chirurgo, aiuto, assistente, anestesista), farmaci, esami di laboratorio, rette di degenza, protesi ed apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero.

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.  
Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.6 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

### **Art. 1 - oggetto dell'assicurazione**

La garanzia si intende prestata a favore dei dipendenti per gli infortuni subiti quali conducenti di veicoli privati (propri o di terzi, purché non intestati al P.R.A. a nome dell'Ente) utilizzati da dipendenti, lavoratori temporanei e interinali e/o collaboratori in genere, che possano subire, in marcia o in sosta, durante l'uso per lo svolgimento di missioni e/o trasferte per adempimento di servizio, regolarmente autorizzate dall'Ente di appartenenza, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni del servizio stesso. Sono comprese le attività accessorie quali la salita e la discesa dai veicoli e gli infortuni subiti a seguito di guasto del veicolo.

Ai fini della garanzia prestata con la presente polizza, faranno fede le registrazioni della Contraente relative alla data e luogo della trasferta, generalità del dipendente autorizzato alla trasferta e nà dei chilometri percorsi durante la trasferta.

Essendo detta polizza stipulata dalla Contraente anche nel proprio interesse e secondo quanto disposto dai relativi D.P.R gli importi liquidati in base alla presente polizza saranno detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

### **Art. 2 – esonero denuncia generalità**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità dei soggetti assicurati. Per l'identificazione di tali soggetti e dei dati necessari alla definizione delle liquidazioni, si farà riferimento agli atti in possesso dal Contraente, che si obbliga ad esibirli in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società a effettuare accertamenti e controlli.

### **Art. 3 - rischi assicurati**

Morte

Invalidità permanente

Rimborso spese sanitarie

### **Art. 4 - validità della garanzia**

A titolo esemplificativo e non limitativo, sono considerati infortuni anche i seguenti eventi:

- a) l'asfissia;
- b) gli avvelenamenti da ingestione di cibo o altre sostanze;
- c) l'assideramento o il congelamento;
- d) la folgorazione;
- e) i colpi di sole o di calore;
- f) le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi;
- g) l'annegamento;

nonché gli infortuni derivanti all'Assicurato:

- h) da imprudenza, negligenza, colpa grave, per effetto di vertigini o in stato di malore;
- i) da scariche elettriche, fulmini;
- j) da alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, frane o valanghe;
- k) da aggressioni, rapine, attentati, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, occupazioni o manifestazioni studentesche, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria;



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.6 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

- l) in conseguenza di stato di ubriachezza, purché non alla guida di veicoli a motore; in quest'ultimo caso la garanzia è operante se l'infortunio non ha alcuna attinenza con lo stato di alterazione dovuto ad ubriachezza;
- m) durante la guida di veicoli adibiti a trasporto terrestre di persone e/o cose, imbarcazioni e/o motocicli di qualsiasi tipo, cilindrata e/o portata;
- n) in conseguenza di calci di animali, morsi di animali e rettili o punture di insetti o aracnidi.

#### **Art. 5 - esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, fatto salvo il caso di emergenza;
- c) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto alla successiva C.P. 2;
- d) dalla pratica di scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- e) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, organizzate o comunque svolte sotto l'egida delle competenti federazioni od organismi sportivi riconosciuti dal CONI;
- f) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- h) da guerra, insurrezioni;
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

#### **Art. 6 - estensione territoriale**

L'Assicurazione è valida in tutto il mondo.

#### **Art. 7 - regolazione del premio**

Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio indicato in Polizza ed é regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo:

- a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire, per iscritto, alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo e cioè il numero di persone per ciascuna categoria di soggetti di cui alla scheda di assicurazione.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente della apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

- b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.6 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

Se il Contraente/Assicurato non effettua, nei termini prescritti, la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità, la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

**Art. 8 - obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono, entro 15 (quindici) giorni da quando ne vengano a conoscenza, darne avviso scritto alla Società.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applica l'Art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato e dovrà essere corredata di certificato medico. Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Successivamente, l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni e certificato di chiusura della prognosi.

Qualora l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediato avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Nel caso di ricovero ospedaliero, l'Assicurato deve inviare copia della cartella clinica attestante la durata del ricovero.

L'Assicurato o, in caso di morte, il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

**Art. 9 – pagamento dell'indennizzo**

Ricevuta la necessaria documentazione, espletate tutte le indagini richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia stessa si impegna a disporre il pagamento



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.6 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

dell'indennizzo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall'Assicurato.

#### **Art. 10 - rinuncia al diritto di surroga**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga sancito dall'Art. 1916 C.C. nei confronti delle persone delle quali il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

#### **Art. 11 - colpa grave, dolo**

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia assicurativa determinati da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché di dolo e colpa grave delle persone di cui Contraente e/o l'Assicurato debba rispondere.

#### **Art. 12 - altre assicurazioni**

E' data facoltà al Contraente ed agli Assicurati di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Il Contraente è, inoltre, esonerato dal comunicare le assicurazioni stipulate a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi, comunque, carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**

#### **C.P. 1 - LIMITI DI INDENNIZZO**

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 3.000.000,00.

Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero, nel loro complessivo, tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

#### **C.P. 2 - RISCHIO DI GUERRA ALL'ESTERO**

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero derivanti da stato di guerra, insurrezioni, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio dell'ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

#### **C.P. 3 - PERSONE NON ASSICURABILI**

Sono indistintamente ammessi al beneficio dell'assicurazione tutti gli Assicurati, a prescindere dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dalla C.P.5 "Criteri di indennizzabilità".



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.  
Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.6 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

#### C.P. 4 – LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore agli 75 (settantacinque) anni e cessa - qualunque sia la durata del contratto - alla scadenza annuale del premio successiva per le persone che raggiungono tale limite di età, senza che, in contrario, possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che, in tal caso, verranno restituiti al Contraente.

#### C.P. 5 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

##### Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Società liquida la detta somma, in parti uguali, agli eredi.

##### Invalidità permanente

La quantificazione dell'indennizzo spettante all'Assicurato in caso di invalidità permanente verrà effettuata applicando le percentuali previste dalla tabella INAIL allegata al D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 (Settore Industria), con rinuncia alle franchigie relative stabilite, in vigore al momento del sinistro o al momento della quantificazione definitiva del grado di invalidità (applicando quella più favorevole all'Assicurato) al capitale assicurato.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

Si conviene che:

- 1) Sulla parte di somma assicurata fino ad € 200.000,00 l'indennità per invalidità permanente sarà liquidata senza applicazione di franchigia
- 2) Sulla parte di somma assicurata eccedente € 200.001,00 e fino a € 300.000,00 per invalidità permanente parziale pari od inferiore al 5% della totale non si farà luogo ad alcun tipo di indennizzo
- 3) Sulla parte di somma assicurata eccedente € 300.001,00 per invalidità permanente parziale pari od inferiore al 10% della totale non si farà luogo ad alcun tipo di indennizzo, se l'invalidità permanente parziale risulterà superiore al 10% l'indennità sarà liquidata solo per la parte eccedente il 10%



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.6 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

#### Rimborso spese sanitarie

In caso di prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio, la Società rimborserà le spese sostenute nel corso del ricovero per:

- 1) Spese di trasporto dell'assicurato con l'ambulanza,
- 2) cure e visite mediche,
- 3) onorari medici (chirurgo, aiuto, assistente, anestesista) e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico,
- 4) farmaci,
- 5) esami di laboratorio,
- 6) rette di degenza,
- 7) protesi ed apparecchi ortopedici applicati durante il ricovero.

Il rimborso verrà riconosciuto per ciascun assicurato fino alla concorrenza del massimale indicato, per anno assicurativo.

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione in originale delle relative notule, distinte, fatture e ricevute debitamente quietanzate e della cartella clinica.

#### C.P. 6 - MORTE PRESUNTA

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile, il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati in Polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, proposta ai termini degli Artt. 60 e 62 C.C.. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o comunque che non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

#### C.P. 7 – CUMULO DI INDENNITÀ

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato morisse per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

Inoltre, se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato morisse, la Società corrisponderà la differenza fra l'indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di morte, ove questa fosse superiore e non chiederà il rimborso nel caso contrario.

L'indennità viene corrisposta in Italia ed in valuta italiana.

#### C.P. 8 - ERNIE TRAUMATICHE

A parziale deroga di quanto previsto dalla C.P. 1, e fermi i criteri di indennizzabilità di cui alla C.P. 7, l'assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di invalidità permanente ed alla diaria da ricovero, alle ernie addominali da sforzo, con l'intesa che :

- la copertura assicurativa delle ernie decorre dal 181mo giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;



## ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali INFORTUNI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi.

Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.6 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

- qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per diaria da ricovero fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta solamente una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale.

Qualora per sostituzione o altra variazione di Polizza, la presente copertura subentri - senza soluzione di continuità - ad altra eguale copertura, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre:

- a) dalla data di decorrenza della precedente copertura per le somme e le prestazioni dalla stessa già previste;
- b) dalla data di decorrenza della presente copertura, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.

### C.P. 9 – RISCHIO IN ITINERE

La garanzia , in caso di missioni o trasferte che abbiano una durata ( senza soluzione di continuità ) superiore a giorni uno comprende il rischio *in itinere*, cioè gli infortuni che possano colpire gli assicurati durante il tragitto dall'abitazione ( anche occasionale ) al luogo in cui viene svolta l'attività e viceversa, nonché durante il tragitto da un luogo ad un altro luogo nei quali si svolge l'attività.

#### ***Somme assicurate***

MORTE		per ciascun assicurato
€	180.000,00	
INVALIDITA'	180.000.00	Per ciascun assicurato
PERMANENTE	€	
RIMBORSO SPESE	10.000,00	per ciascun assicurato
MEDICHE	€	